

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SORRISO DI GIADA"

ART. 1 – E' costituita un'Associazione di Volontariato denominata "IL SORRISO DI GIADA".

L'associazione ha sede in Ravenna, Via Sansovino, 57.

Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'associazione possa avvalersi.

L'associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.

ART. 2 - L'Associazione "IL SORRISO DI GIADA", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, ed è retta dal principio della democraticità, ha durata illimitata, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, può istituire sedi territoriali nell'ambito della Regione Emilia Romagna o costituire organi territoriali di partecipazione appositamente regolamentati.

ART. 3 - L'Associazione persegue le finalità della solidarietà nei confronti dei giovani diversamente abili, normodotati e dei loro familiari, in armonia con i principi di cui all'art. 1 legge 266/91. Si propone di operare nei settori della sofferenza psico/fisica, di minori affetti da gravi malattie, creare una rete di relazioni, in cui uomini, donne e bambini possono incontrarsi per condividere le proprie fragilità e trasformarle in un dono speciale. A tale scopo si attiverà per sviluppare e diffondere nell'opinione pubblica una esatta conoscenza di queste patologie. Potrà istituire laboratori riabilitativi, acquistare e donare alle famiglie attrezzature di riabilitazione, organizzare manifestazioni per aiutare a socializzare i soggetti colpiti da queste patologie. Per gli scopi di cui sopra, potrà istituire o partecipare ad iniziative di carattere didattico e formativo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici al fine di organizzare la propria attività attraverso il contributo del volontariato, che fornisce gratuitamente la sua opera di assistenza, compagnia anche nei reparti ospedalieri. Può, inoltre, organizzare un servizio gratuito di assistenza domiciliare ai giovani o alle loro famiglie.

Art. 4. – SOCI – DIRITTI E DOVERI Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono i principi e le finalità. I soci versano la quota sociale annua deliberata dal consiglio direttivo, prestano volontariamente la loro attività in modo gratuito, personale e volontario. E' incompatibile la qualità di socio con qualsiasi forma di rapporto economico tra socio e associazione. L'attività di volontariato dei soci è prevalente su qualsiasi altra attività svolta.

Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabili dall'associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

Art. 5 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

ART. 6 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART. 7. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per esclusione o decadenza (non rinnovo della quota sociale nei tempi stabiliti dal consiglio).

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti e comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. In questo caso l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo avverso la quale, il socio, può presentare ricorso all'assemblea che verrà esaminato nella prima Assemblea utile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Sostenitori

Possono, altresì, essere riconosciuti con la qualifica di Sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I Sostenitori non sono tenuti al versamento della quota sociale, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di Revisione dei Conti, se nominato;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli Organi Sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno, entro il dicembre precedente per l'approvazione del conto economico preventivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, oppure quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati o dall'organo di revisione dei conti. In caso di impedimento del Presidente presiede l'assemblea il Vice Presidente o il socio più anziano eletto dai presenti. -

ART. 12- L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante l'invio di una lettera semplice a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto anche attraverso posta telematica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito e l'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ART. 13 – L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 dei Soci aventi diritto di voto; è validamente costituita in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio conferendogli una delega scritta. Ciascun Socio può essere latore di una sola delega. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono prese con voto del 50%+1 dei presenti. La delibera dell'Assemblea Straordinaria sono prese con i voti dei $\frac{3}{4}$ dei Soci sia in prima che in seconda convocazione, in regola con la quota sociale.

ART. 14- Nelle delibere dell'Assemblea, relative all'approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto né possono essere delegati. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 15- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9 e sui ricorsi presentati dai soci espulsi;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16 L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

1. approva le modifiche statutarie;
2. delibera lo scioglimento dell'associazione.

ART 17 - La delibera di scioglimento dell'Associazione viene presa con i voti dei $\frac{3}{4}$ dei Soci sia in prima che in seconda convocazione, in regola con la quota sociale. La delibera di modifica dello statuto viene presa con i voti dei $\frac{3}{4}$ dei Soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, in regola con la quota sociale.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, eletti dall'Assemblea, tra i soci in regola con le quote associative esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo dei Revisori dei Conti (se costituito). La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera di convocazione inviata in forma cartacea o telematica almeno 7 giorni prima della data individuata. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il/o vice presidente/i e lo/i revoca;
- attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non previste ad altro organo;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso fissando l'importo delle quote sociali e la data entro la quale devono essere versate;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- presenta all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;

- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.
- Convoca l'Assemblea dei Soci.

ART. 21- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante ricorso al primo dei non eletti, nomina che sarà ratificata alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito. Nel caso venga a mancare la metà del consiglio direttivo decade l'intero consiglio e si procede alla elezione dell'intero organo.

ART. 22- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Organo dei Revisori dei Conti (se istituito)

ART.23 – L'organo dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso può essere formato da un componente e suo supplente o da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. L'organo rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

ART. 24- L'organo dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni L'organo dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

ART 25. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati al momento dell'iscrizione dai soci;
- b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Quote e contributi degli aderenti;
- b) Contributi dei privati

- c) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivati da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'organizzazione né all'atto dello scioglimento. L'esercizio finanziario dell'organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

ART. 27 - Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

Norma finale

ART. 28 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.